

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 365 DEL 01/03/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR.SSA ROBERTA CERNETTI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 9, DEL C.C.N.L. DELL'AREA SANITA' STIPULATO IL 23.1.2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 347/24

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 86530 di protocollo del 16 ottobre 2023 la dr.ssa Roberta CERNETTI dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria infantile con incarico di Direttore dell'unità operativa complessa Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del Distretto 1 Bassano, ha chiesto di poter fruire di un periodo di aspettativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro a seguito di vincita di concorso pubblico e attribuzione dell'incarico di Direttore di unità operativa complessa presso l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" di Padova, durante l'espletamento del previsto periodo di prova;
- risulta acquisita al n. 102477 di protocollo del 5 dicembre 2023 la comunicazione con la quale l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" ha confermato all'interessata il conferimento dell'incarico di Direttore dell'unità operativa complessa;
- con nota n. 109203 di protocollo del 29 dicembre 2023 questa Azienda U.L.S.S. ha espresso parere favorevole alla conservazione del posto di lavoro dell'interessata con decorrenza dal mese di aprile 2024.

Considerato che:

- il giorno 23 gennaio 2024 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità il cui articolo 16, comma 9, dispone che al dirigente cui sia assegnato, a seguito di selezione pubblica, l'incarico di direttore di struttura complessa, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento dello stesso, ovvero in caso di recesso durante il suddetto periodo di prova, è reintegrato, su richiesta, nella unità operativa di assegnazione e sede dell'ordinaria attività lavorativa nonché nella medesima disciplina, incarico e fascia di esclusività di provenienza;
- l'articolo 16 del nuovo C.C.N.L. del 23.1.2024 disapplica e sostituisce espressamente l'articolo 12 del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 19 dicembre 2019 il quale prevedeva la facoltà dell'Azienda di concedere al dirigente un periodo di aspettativa per l'espletamento del periodo di prova connesso all'assunzione dell'incarico di Direttore di struttura complessa presso un altro ente del Servizio sanitario nazionale;
- si richiama l'articolo 15, comma 5, del nuovo C.C.N.L. 23.1.2024, ove si prevede che il dirigente (già in servizio) destinatario di assunzione presso altro ente, presenta la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 9, del medesimo contratto con riferimento al diritto alla conservazione del posto di provenienza.

Ritenuto che:

- in coerenza alla sopravvenuta disciplina contrattuale, la richiesta di conservazione del posto di lavoro da parte della dr.ssa Roberta CERNETTI attesta la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda (ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del C.C.N.L. 23.1.2024) da equiparare pertanto alla manifestazione della dichiarazione di recesso unilaterale (dimissioni) dal rapporto di lavoro in essere con contestuale diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del medesimo C.C.N.L.;
- si richiama la nota n. 109203 di protocollo del 29 dicembre 2023 con la quale l'Azienda ha espresso parere favorevole all'istituto della conservazione del posto con decorrenza dal mese di aprile 2024;

- all’interessata è fatto onere di comunicare con tempestività le vicende (scadenza o recesso) connesse all’esito del periodo di prova presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Euganea” per l’eventuale reintegrazione in servizio presso questa Azienda U.L.S.S.;
- in relazione all’eventuale mancata ripresa del servizio all’esito del periodo di conservazione del posto, trova applicazione l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, riposi e permessi non fruiti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Dato atto che dall’adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell’Azienda.

Visti:

- l’articolo 16, comma 9 e l’art. 15, comma 5, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area sanità stipulato il 23 gennaio 2024;
- l’articolo 83 del medesimo contratto collettivo in tema di ipotesi per le quali è richiesto il rispetto di termini di preavviso o di corresponsione di indennità sostitutive del preavviso in caso di dimissioni volontarie o recesso dal rapporto di lavoro e il parere espresso dall’Azienda con la nota n. 109203 di protocollo del 29 dicembre 2023;
- l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135).

In relazione a quanto sopra riportato, il dirigente responsabile del procedimento, attestata la regolarità dell’istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dalla dipendente dr.ssa Roberta CERNETTI con la nota in premessa indicata.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni esposte nelle premesse, la cessazione del rapporto di lavoro in corso con la dr.ssa Roberta CERNETTI in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di neuropsichiatria infantile, in conseguenza dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del C.C.N.L. 23.1.2024 per l’assunzione dell’incarico di Direttore di struttura complessa presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Euganea”, equiparata al recesso unilaterale per dimissioni volontarie;
2. di individuare la data della cessazione del rapporto di lavoro in essere tra questa Azienda U.L.S.S. e la dr.ssa Roberta CERNETTI nel giorno 1 aprile 2024 (intendendosi il giorno 31 marzo 2024 quale ultimo giorno del rapporto) in conformità al parere espresso con la nota n. 109203 di protocollo del 29 dicembre 2023;

3. di riconoscere alla dr.ssa Roberta CERNETTI, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23.1.2024, il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante l'espletamento del periodo di prova connesso all'incarico di Direttore di struttura complessa presso l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea";
4. di disporre conseguentemente che in caso di mancato superamento della prova, ovvero in caso di dimissioni volontarie intervenute durante il periodo di prova presso l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea", l'interessata, su richiesta, è reintegrata in servizio presso questa Azienda U.L.S.S. nella unità operativa di assegnazione e nella sede dell'ordinaria attività lavorativa, nella disciplina, nell'incarico e nella fascia di esclusività di provenienza;
5. di precisare che è fatto onere alla dr.ssa Roberta CERNETTI di comunicare con tempestività le vicende (mancato superamento o recesso) connesse al periodo di prova presso l'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Euganea" per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di reintegra in servizio presso questa Azienda U.L.S.S.;
6. di precisare altresì che in caso di mancata reintegra in servizio all'esito del periodo di conservazione del posto, trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 7 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle eventuali ferie, riposi e permessi non fruiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
7. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.